

Cass., Sez. I, 26 aprile 2023, n. 10971

Omissis

Fatto

1. - Con sentenza pronunciata il 6 agosto 2020, il Tribunale per i minorenni di Milano ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori Tizio, Caio e Sempronio: i tre erano stati collocati, dal 22 marzo 2017, in comunità insieme alla madre, Mevia, e quindi inseriti in struttura per soli infanti; i primi due erano stati posti da ultimo in regime di affidamento etero-familiare. Il Tribunale ha ravvisato, sulla base delle risultanze istruttorie, una situazione di grave e irreversibile inadeguatezza genitoriale e l'assenza di risorse parentali, tali da "assicurare ai tre bambini un equilibrato e tutelante percorso di crescita".

2. - La madre dei minori ha proposto appello chiedendo la revoca della pronuncia avente ad oggetto lo stato di abbandono dei tre figli e la decadenza della responsabilità genitoriale; in via subordinata ha domandato l'avvio di ulteriori approfondimenti da parte dei servizi territoriali, in modo da stabilire se, all'attualità, ella avesse la possibilità di occuparsi adeguatamente dei figli. Hanno resistito all'impugnazione il curatore speciale dei minori, il tutore, il cui ufficio è stato assunto dal Comune di (Omissis), e il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano.

Detta Corte ha pronunciato, in data 14 aprile 2021, sentenza con cui ha respinto il proposto gravame.

3. - Ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, Mevia. Ha resistito con controricorso il curatore dei minori. In prossimità dell'adunanza camerale ha depositato comparsa di intervento il padre dei minori. Con ordinanza interlocutoria n. 1288-2022 la causa è stata rinviata alla pubblica udienza. Il Pubblico Ministero ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Diritto

1. - Il primo motivo oppone la nullità della sentenza o del procedimento per violazione della Cost., art. 111, comma 2, e dell'art. 331 c.p.c.. È lamentato che la Corte di appello abbia mancato di integrare il contraddittorio nei confronti del padre dei minori in fase di gravame.

Il secondo mezzo denuncia la nullità della sentenza per violazione della Cost., art. 111 e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.. Deduce la ricorrente che il giudice di appello avrebbe reso una motivazione illogica quanto all'esistenza delle condizioni di abbandono dei minori e quanto al loro stato di adottabilità. Viene menzionata documentazione da cui emergerebbe un sensibile miglioramento del quadro clinico della ricorrente e, soprattutto, un'effettiva e concreta presa di coscienza, da parte della stessa, degli errori commessi in passato: quadro, questo, da cui sarebbe stato possibile desumere la volontà della stessa di recuperare le proprie funzioni genitoriali nell'interesse della prole. Si deduce, altresì, che la Corte di appello avrebbe fondato l'accertamento circa lo stato di abbandono dei minori e circa l'inadeguatezza

genitoriale della madre su "mere valutazioni e giudizi sommari e parziali, fortemente influenzati da circostanze attinenti ai trascorsi" della stessa ricorrente.

Col terzo motivo è lamentato l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti. In particolare, la Corte di Milano non avrebbe valutato le dichiarazioni rese a verbale dall'istante e ignorato, quindi, che la stessa aveva ormai trovato un'occupazione stabile e mantenuto assidui contatti con i servizi sociali, dimostrando di essere collaborativa nei confronti degli stessi. Il Giudice del gravame non avrebbe infine considerato che la ricorrente aveva instaurato un percorso di recupero e rafforzamento delle proprie capacità genitoriali.

2. - Precede in rito la questione sull'ammissibilità dell'impugnazione: questione su cui si sono intrattenute sia la parte ricorrente che quella controricorrente e che investe il rilievo che, ai fini del decorso del termine per impugnare, si possa attribuire, nel giudizio di adozione, a un'attività, da parte del cancelliere, di trasmissione alle parti della sentenza pronunciata ex L. n. 184 del 1983, art. 17, che sia qualificata come "comunicazione".

2.1. - Deve premettersi che la ricorrente ha pacificamente ricevuto, in data 14 aprile 2021, una PEC della cancelleria con cui veniva notiziata del provvedimento emesso dalla Corte di appello; la notifica del ricorso per cassazione risulta essere intervenuta il 14 settembre 2021.

Come ricorda il Pubblico Ministero, la PEC contiene in allegato la sentenza nella versione integrale, il provvedimento è identificato per numero e per anno, con la menzione delle parti che hanno preso parte al giudizio di primo grado, e la comunicazione proviene dal Giudice che ha emanato il provvedimento poi impugnato.

2.2. - Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello sullo stato di adottabilità del minore va proposto - è noto - "entro trenta giorni dalla notificazione" della predetta pronuncia (L. n. 184 del 1983, art. 17, comma 2).

E' parimenti risaputo che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, la notificazione d'ufficio della sentenza della Corte d'appello, effettuata ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 17, comma 1, è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo, tenuto conto che la natura di *lex specialis*, da riconoscere alla previsione di detto termine, induce ad escludere l'applicabilità della norma generale di cui all'art. 133 c.p.c., senza che abbia alcun rilievo la circostanza che la notificazione sia avvenuta mediante strumenti telematici, atteso il chiaro tenore del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012, posto che il principio acceleratorio, sotteso alla disciplina in esame, trova la sua ratio nella preminente esigenza di assicurare la più rapida definizione dello status del minore, senza sacrificare in misura apprezzabile il diritto di difesa delle parti ricorrenti, sottoposto, in

definitiva, solo ad un modesto maggiore onere (Cass. 26 giugno 2018, n. 16857; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29302; cfr. pure Cass. 31 dicembre 2020, n. 30000; Cass. 15 novembre 2017, n. 27139).

L'eventualità che la sentenza della Corte di appello sia dalla cancelleria non già notificata, ma comunicata, è stata affrontata da questa Corte con una pronuncia del 2014. È stato nell'occasione affermato che la comunicazione della sentenza della corte d'appello, effettuata dalla cancelleria del giudice per posta elettronica certificata (PEC) con l'invio del testo integrale del provvedimento ai sensi dell'art. 45 disp. att. c.p.c., non è idonea a far decorrere il termine dimidiato di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 17, comma 2, richiedendo tale disposizione l'esecuzione della formale notificazione della sentenza (Cass. 4 dicembre 2014, n. 25662). Tale principio, a ben vedere, non contrasta con l'enunciato delle pronunce innanzi citate, secondo cui in tema di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, la notificazione d'ufficio della sentenza della Corte d'appello, effettuata ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 17, comma 1, è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo. E infatti queste ultime fanno riferimento a un atto qualificato, appunto, come notificazione, mentre nella fattispecie presa in esame da Cass. 4 dicembre 2014, n. 25662 viene in questione, come nel caso qui in esame, un atto di mera comunicazione della sentenza di appello (ancorché esso abbia avuto ad oggetto il provvedimento della sua completezza).

2.3. - Ciò detto, deve credersi che la qualificazione dell'attività posta in essere dalla cancelleria per porre a conoscenza la ricorrente della decisione assunta non sia decisiva. Quel che rileva è che alla parte sia stata trasmessa copia integrale del provvedimento suscettibile di impugnazione.

Appare utile evocare, sul punto, la giurisprudenza formatasi in materia di impugnativa della sentenza di rigetto del reclamo avverso la pronuncia dichiarativa di fallimento: sentenza che deve essere parimenti "notificata" (L. Fall., art. 18, comma 13) e la cui impugnazione va egualmente proposta nel termine di "trenta giorni dalla notificazione".

2.4. - Cass. 9 ottobre 2017, n. 23575 ha evidenziato, in proposito, che anche la comunicazione, come la notificazione, successivamente alla data di entrata in vigore D.L. n. 179 del 2012, determini la decorrenza del termine breve di cui si è detto. E ciò in quanto vi è ormai perfetta coincidenza tra l'attività che il cancelliere pone in essere per i fini della notificazione e quella che esegue in sede di comunicazione: in entrambi i casi, cioè, egli porta la sentenza a conoscenza del destinatario mediante invio di un messaggio di posta elettronica certificata contenente in allegato il testo integrale del provvedimento.

Ha aggiunto la Corte: "Sul piano normativo, tale conclusione trova in effetti conferma, e non smentita, nell'art. 133 c.p.c., comma 2, ultimo periodo,

concernente l'attività del cancelliere di pubblicazione e comunicazione della sentenza, il quale stabilisce che detta comunicazione 'non è idonea a far decorrere il termine per le impugnazioni di cui all'art. 325, inciso introdotto dal D.L. n. 90 del 2014, n. 90, art. 45, convertito con modificazioni in L. n. 114 del 2014. Tale disposizione, difatti, come questa Corte ha già avuto modo di osservare (v. Cass. 20 maggio 2016, n. 10525, con i relativi richiami), è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali. In altri termini, in un sistema ordinario che ha al suo centro l'art. 285 c.p.c., secondo cui la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa 'su istanza di parte', la novella dell'art. 133 c.p.c., comma 2, è da intendere come diretta a sottolineare che la comunicazione del testo integrale della sentenza eseguita d'ufficio non può produrre gli effetti della notificazione che la legge, ai fini della decorrenza del termine breve, riserva parte. Sicché, laddove la notificazione della sentenza debba essere doverosamente eseguita dalla cancelleria, non vi è ragione di escludere che la comunicazione sia parimenti 'idonea a far decorrere il termine per le impugnazioni di cui all'art. 325'.

"L'equiparazione della notificazione eseguita ad iniziativa del cancelliere alla comunicazione effettuata dal medesimo ufficio, allora, si giustifica proprio in ragione della distanza che separa la notificazione prevista dall'art. 285 c.p.c. da quella contemplata dall'art. 18 L. Fall. nonché da altre analoghe disposizioni: l'art. 669 terdecies c.p.c., comma 1, l'art. 702 quater c.p.c., l'art. 348 ter c.p.c., comma 3, l'art. 99, ultimo comma, L. Fall.. Mentre, infatti, il congegno dell'abbreviazione del termine di cui all'art. 285 c.p.c., con conseguente applicazione dell'art. 325 c.p.c., in relazione al successivo art. 326 stesso codice, trova fondamento nella volontà della parte vincitrice, la quale manifesta in tal modo interesse a ridurre i tempi necessari al passaggio in giudicato della sentenza, il meccanismo previsto dalla L. Fall., art. 18 ha a fondamento non già l'iniziativa di parte, bensì - in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare - la mera conoscenza legale che il soccombente abbia avuto del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza legale che la comunicazione in forma integrale procura al pari della notificazione".

Nella richiamata pronuncia si sottolinea pure come non possa prestarsi condivisione al ragionamento svolto dalla cit. Cass. 4 dicembre 2014, n. 25662 (seguita da Cass. 17 settembre 2015, n. 18278), secondo cui l'inciso aggiunto all'art. 133 c.p.c., comma 2, confermerebbe l'esclusione anche per il passato dell'attitudine della comunicazione, sebbene integrale, a far decorrere il termine breve, e si rileva che la comunicazione del testo integrale del provvedimento impugnando (nella specie del provvedimento reiettivo del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento) effettuata (anteriormente all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 45 disp. att. c.p.c., novellato dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6, convertito, con

modificazioni, in L. n. 221 del 2012) dalla cancelleria della corte d'appello per posta elettronica certificata (PEC), non è effettivamente idonea a farne decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione, mentre lo è la comunicazione integrale effettuata successivamente alla novella del detto art. 45.

2.5. - A questo ordine di considerazioni - da cui ha preso le mosse un orientamento, in materia di reclamo fallimentare, che può ritenersi oramai pacifico (Cass. 23 ottobre 2018, n. 26872; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27685; Cass. 19 settembre 2019, n. 23443; più di recente, tra le tante: Cass. 16 dicembre 2021, n. 40484, non massimata in CED sul punto; Cass. 24 febbraio 2022, n. 6278, ivi non massimata) - il Collegio reputa di dover prestare convinta adesione.

E poiché la notificazione contemplata dalla L. n. 185 del 1983, art. 17, comma 1, è pienamente sovrapponibile a quella prevista, in materia concorsuale, dalla R.D. n. 267 del 1942, art. 18, comma 13, giacché, i referenti normativi che assumono rilievo sul piano della legge processuale generale sono, con riferimento alle due fattispecie, gli stessi, come medesima è l'esigenza di celerità che sottende, nelle due ipotesi, la previsione della notifica a cura della cancelleria, non vi è motivo di risolvere diversamente la questione relativa alla tempestività del ricorso con cui è impugnata la sentenza di appello che si pronuncia sullo stato di adottabilità.

Occorre prendere atto, in conclusione, che la comunicazione del testo integrale della sentenza attuata, a cura della cancelleria, a norma del novellato art. 45 disp. att. c.p.c. - oltre che del nuovo testo dell'art. 133, comma 2, c.p.c. (giusta il D.L. n. 90 del 2014, convertito in L. n. 114 del 2014), che prevede, in via generale, che il biglietto di cancelleria contenga il testo integrale della sentenza - è incombente che produca lo stesso effetto, sul piano della conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione, della notificazione. La differenziazione delle due attività si giustificava allorquando esse avevano diversa portata (attuandosi la comunicazione della sentenza con biglietto di cancelleria contenente il solo dispositivo della pronuncia, in base al testo previgente dell'art. 133, comma 2, c.p.c.). Appare ragionevole che all'attuale coincidenza di contenuti delle attività di notificazione e di comunicazione debba oggi corrispondere una uniformità del regime impugnatorio dei provvedimenti che ne sono oggetto: e ciò anche in funzione di quell'esigenza di celerità nella definizione del giudizio che anima la previsione della L. n. 184 del 1983, art. 17, commi 1 e 2: esigenza di celerità che ha indotto il legislatore del testo normativo in tema di adozioni a correlare, per l'appunto, l'impugnazione del provvedimento a un'attività della cancelleria.;

2.6. - Sulla base dei rilievi che precedono, può allora enunciarsi il principio per cui, in tema di adozione, la comunicazione, da parte del cancelliere, mediante posta elettronica certificata (PEC), del testo integrale della sentenza resa dalla corte di appello, a norma della L. n. 184 del 1983, art. 17, è idonea a far

decorrere il termine breve di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, risultando in tal modo soddisfatta la condizione della conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione.

3. - Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile.

4. - La presente decisione sposa una soluzione difforme dal precedente del 2014, reso, sul punto, con riferimento al procedimento di adozione, il quale non integra per certo uno di quegli "stabili approdi interpretativi della S.C." attraverso cui si delinea il consolidato indirizzo interpretativo di norme processuali il cui affidamento è meritevole di tutela con il prospective overruling (cfr. Cass. Sez. U. 12 febbraio 2019, n. 4135). Ciò non toglie che, proprio in considerazione del detto arresto, sia conforme a giustizia compensare per l'intero le spese di giudizio tra tutte le parti del giudizio.

Essendo il procedimento esente (L. n. 184 del 1983, art. 82, comma 1), esso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, comma 1, non è soggetto al contributo unificato, onde non opera la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, del medesimo decreto circa il raddoppio del detto contributo.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese di giudizio; dispone che in caso di diffusione del provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 18 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2023